



**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEGLI  
ANIMALI DI AFFEZIONE  
ALLE UNITÀ DI OFFERTA  
DELLA FONDAZIONE BENEFATTORI  
CREMASCHI**

Aggiornamento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/11/2023

## **PREMESSA**

Gli effetti positivi del rapporto con gli animali domestici sono dimostrati da anni di ricerche: la sola presenza di un animale può migliorare la qualità della vita ed il benessere dell'uomo. In particolar modo gli animali svolgono un ruolo importante nella co-terapia delle persone fragili, trasmettendo calore affettivo, aiutando a superare lo stress e la depressione, soddisfacendo bisogni di affetto e di sicurezza specialmente in soggetti ricoverati.

Studi condotti negli scorsi decenni ed oggi comprovati da numerose esperienze testimoniano che il contatto con l'animale oltre a garantire la sostituzione di affetti mancanti o carenti è particolarmente adatto a favorire i contatti interpersonali, offrono spunti di conversazione, di ilarità e di gioco rappresentando un valido aiuto

per i pazienti.

In tale ottica l'amministrazione della Fondazione promuove, iniziative volte a favorire una buona e corretta convivenza tra persone e animali con rispetto delle esigenze sanitarie e sociosanitarie, e del rischio clinico ed ambientale senza trascurare affatto il benessere degli animali.

## **ART. 1 SCOPO**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di accesso degli animali di affezione nelle diverse Unità d'Offerta della Fondazione.

## **Art. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il Regolamento deve essere osservato da tutti ogni qualvolta si verifici l'accesso di un animale d'affezione delle diverse Unità d'Offerta della Fondazione.
2. Per l'accesso degli animali impegnati nella Pet -Therapy e/o Bau-Therapy, si rimanda a specifiche indicazioni progettuali, pur rimanendo valida l'applicazione del presente regolamento in riferimento a certificazione, condizioni di attuabilità, percorsi e tutto quanto qui, in generale, richiamato.

## **ART. 3 ANIMALI AMMESSI E AREE CONSENTITE ALL'ACCESSO DI ANIMALI**

1. Sono ammessi all'interno della struttura cani, gatti e conigli e altri animali domestici di piccola taglia da compagnia.



2. L'accesso, finalizzato esclusivamente a mantenere la relazione ospite/degente-animale è consentito durante il normale orario di visita dei familiari/visitatori previo accordo con il Responsabile dell'Unità d'offerta di riferimento circa le modalità e i tempi dell'ingresso e sarà possibile nelle seguenti aree:
  - Aree comuni e corridoi
  - Soggiorni (con modalità da concordare)
  - Camere di degenza del reparto Hospice
  - Spazi verdi e giardini
3. Il paziente autosufficiente o con accompagnamento può recarsi negli spazi comuni antistanti il reparto, l'atrio, le sale di soggiorno, per ricevere la visita dell'animale.
4. Le visite non saranno consentite mentre il paziente consuma il pasto e deve essere evitato di condurre l'animale nei servizi igienici, vicino ai carrelli del vitto, della terapia e medicazione.
5. L'accesso dei cani guida in accompagnamento ai non vedenti o ipovedenti, dei cani che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali è consentito durante il normale orario di visita dei familiari/visitatori ai sensi della normativa vigente. L'accesso può avvenire anche nelle aree ambulatoriali e nell'ambiente di lavoro qualora sia necessario per i dipendenti con disabilità della Fondazione previo accordo datoriale sulle regole e modalità per garantire il benessere del cane.

#### **ART. 4 MODALITA' DI GESTIONE DEGLI ANIMALI**

1. L'accesso degli animali nelle Unità d'Offerta della Fondazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

##### **Cane:**

- deve essere iscritto all'anagrafe regionale;
- deve essere condotto al guinzaglio, almeno fino al momento della visita al malato/in camera, e il conduttore deve avere al seguito la museruola in caso di rischio.

##### **Gatti e Conigli:**

- devono essere alloggiati nell'apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al malato/in camera, successivamente devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare la fuga dell'animale.



2. In generale l'animale deve essere condotto con modalità e supporti adeguati ad ogni specie, nel rispetto del loro benessere (collari, pettorine, trasportino, ecc. guinzaglio non superiore ad un metro e mezzo e avere al seguito la museruola) così come di quello delle persone circostanti.
3. I proprietari e/o conduttori:
  - devono essere persone maggiorenni e comunque in grado di gestire gli animali,
  - devono immediatamente raccogliere e rimuovere eventuali deiezioni e perdite di pelo,
  - devono Essere in possesso del libretto sanitario dell'animale con certificazione delle avvenute vaccinazioni e dei trattamenti endo ed ectoparassitari, in corso di validità, alternativamente essere in possesso di un certificato veterinario che attesta la buona salute dell'animale, l'assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile (anche di natura non zoonotica). Tale certificazione non deve essere antecedente i 15 giorni l'accesso dell'animale all'interno delle strutture.
  - deve osservare la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, mantenendo il costante controllo dell'animale nel rispetto delle indicazioni del personale e delle norme igieniche, di gestione e sicurezza.
  - deve portare con sé un prodotto idroalcolico per il frizionamento rapido delle mani e deve offrire il prodotto a chiunque abbia toccato l'animale;
  - sono responsabili civilmente e penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio animale all'interno delle strutture.
4. Agli Ospiti e Familiari che manifesteranno al personale il desiderio di ricevere la visita del proprio animale domestico verrà reso noto il presente regolamento disponibile anche sul sito aziendale [www.fbconlus.it](http://www.fbconlus.it).

#### **ART. 5 CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE**

1. L'accesso dell'animale deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile Sanitario dell'Unità d'offerta di riferimento.
2. L'Ospite e/o il familiare che desiderano presentare la richiesta di autorizzazione dovranno compilare un'apposita modulistica, reperibile sul sito Aziendale [www.fbconlus.it](http://www.fbconlus.it) o presso l'Ufficio URP o la Direzione Gestionale RSA e consegnarla all'ufficio Segreteria per la protocollazione.



3. Il Direttore Sanitario e/o il Responsabile Sanitario dell'Unità d'offerta di riferimento, valutate le condizioni cliniche e prognostiche dell'Ospite, verificata la conformità di tutti i requisiti ed acquisita l'autocertificazione del Proprietario/Conduuttore dell'animale redige specifica autorizzazione.
4. L'autorizzazione per l'accesso dell'animale viene riportata/inserita nella documentazione sanitaria (diario clinico assistenziale) del malato e avrà validità per l'intera durata del ricovero.
5. L'autorizzazione potrà essere revocata qualora si modificchino le condizioni necessarie per l'ammissione dell'animale domestico e/o a seguito di comprovati comportamenti del Proprietario/Conduuttore non consoni e rispettosi del presente regolamento.

